



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI  
Uffici 3 E 8

Registro – Classif: I.1.a.e/2020/10

Allegati:

Assessorati sanità Servizi veterinari  
Regioni e P.A.  
II.ZZ.SS.  
UVAC

Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza aviaria  
presso l'IZS delle Venezie

e per conoscenza:  
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Associazioni di categoria del settore avicolo

Organizzazioni dei veterinari

Oggetto: Ordinanza del Ministro della salute 10 dicembre 2019 recante: «Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile”» pubblicazione e aggiornamento situazione epidemiologica europea.

Con la presente si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 305 del 31 dicembre u.s. è stata pubblicata l'Ordinanza del Ministro della salute 10 dicembre 2019 recante: «Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile”».

Il testo è consultabile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/31/305/sg/pdf>.

La predetta ordinanza avrà efficacia fino al 21 aprile 2021 data nella quale entreranno in applicazione il Reg. (UE) n. 2016/429 e i relativi Atti delegati e di esecuzione.

Si coglie l'occasione per chiarire alcuni aspetti contenuti nel provvedimento.

- Allegato A Norme di conduzione, capitolo 3: Pulizia e disinfezione degli automezzi

Il riferimento all'utilizzo del mod. 11 previsto dall'art. 64 del Reg. di Polizia veterinaria di cui al D.P.R. n. 320/1954 è da intendersi quale documento da compilare per la raccolta delle informazioni escludendo che trattasi di trasporto di animali infetti.

- Sanzioni

Nelle more della revisione di tutta la normativa sulla sanità animale, tenuto conto del fatto che la sanzione deve essere effettiva, dissuasiva e proporzionale alla violazione, al fine di garantire la corretta applicazione di quanto contenuto nell'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive proroghe e modificazioni, salvo che il fatto costituisca reato, si richiamano le seguenti norme:

- D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 225 Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini. Art. 16

- D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina. Art. 16.

Da ultimo si segnala che la Polonia, nell'ultima settimana, ha notificato 6 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità da virus H5N8, dei quali 4 secondari, nella località di Stary Uśmicow, comune di Uścimow (vicino al confine nord est), nella località di Topola Osiedle, Comune di Przygodzice (centro della Polonia) in allevamenti di tacchini, faraone e galline ovaiole. Le Autorità polacche hanno messo in atto tutte le attività di cui alla direttiva 2005/94/CE.



In proposito si informa che nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 gennaio 2010, L5, è stata pubblicata la decisione di esecuzione (UE) 2020/10 della Commissione del 7 gennaio 2020 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Polonia; si evidenzia inoltre che dal 1 gennaio 2019 ad oggi non sono state introdotte in Italia dalla Polonia partite di pollame vivo e uova da cova.

Per quanto sopra, si raccomanda il rafforzamento, da parte dei Servizi Veterinari delle Regioni e Province Autonome e dei Servizi Veterinari delle ASL, delle misure di vigilanza veterinaria permanente ed in particolare quelle sull'applicazione delle misure di biosicurezza previste dalla normativa vigente ed inoltre, adeguatamente verificate, dai Servizi medesimi, le procedure di intervento da adottare in caso di sospetto di influenza aviaria, così come previsto dal manuale di emergenza.

Deve essere posta attenzione, altresì, da parte delle competenti Autorità, alle attività di monitoraggio sull'avi-fauna selvatica previste dal Piano nazionale per l'influenza aviaria.

Si invitano le Associazioni in indirizzo a segnalare ai Servizi veterinari, tramite i veterinari aziendali, la presenza in allevamento di sintomatologia riferibile alla malattia (aumento della mortalità, cali di produzione, aumento dell'assunzione di acqua e diminuzione dell'assunzione di alimento, diminuzione dei parametri riproduttivi, etc.).

Si invitano gli Enti in indirizzo a divulgare la presente nota ai Servizi veterinari competenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
*f.to* Silvio Borrello\*

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Coordinatore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco

Coordinatore dell'Ufficio 8: Dott. Angelo Donato

Responsabili del procedimento: Dott.ssa Olivia Bessi e Dott. Luigi Presutti